

Protocollo AD-200320-00001

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di preventivi, del servizio di rappresentanza legale continuativa

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) il Contratto di rappresentanza legale continuativa stipulato tra CAL e l'Avvocato Gigliola dello Studio Legale Fidanza Gigliola scadrà in data 30 maggio 2020;
- b) innanzi al Tar Lazio Roma risultano pendenti due ricorsi, in attesa di essere dichiarati perenti, afferenti all'Infrastruttura Pedemontana Lombarda di cui CAL è concedente e nei quali la medesima si è costituita con i precedenti legali - attualmente rinunciatari;
- c) il numero medio di ricorsi notificati alla Società in cui CAL si è costituita negli ultimi due anni è pari a
 6 (sei) ricorsi per anno;
- d) ad oggi non è stata ancora completata l'attività espropriativa sulle infrastrutture di cui CAL è concedente;
- e) in data 23 luglio 2019 Regione Lombardia, CAL, Provincia di Monza e della Brianza ed Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. hanno sottoscritto una Convenzione per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte della Milano-Meda. Con tale Convenzione, CAL si impegna a svolgere, tra l'altro le funzioni di Stazione Appaltante e di Autorità Espropriante che in quanto tale, dal prossimo autunno, curerà le attività di: (i) acquisizione delle aree, (ii) occupazione temporanea, (iii) costituzione di servitù necessarie per l'esecuzione delle opere. In tale contesto, lo svolgimento delle sopra citate attività potrebbe comportare la proposizione di ricorsi avverso CAL quale Autorità Espropriante;
- f) CAL ritiene, nell'ottica del rispetto dei principi di economicità, di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa, di procedere all'affidamento di un servizio di rappresentanza legale continuativa in favore della Società ad un professionista legale che svolga attività di difesa giudiziale a favore della Società per il periodo successivo alla scadenza del Contratto di cui alla precedente lett. a) nei giudizi di cui alla precedente lett. b) per i quali si è in attesa di fissazione di udienza di merito ed in quelli che potrebbero essere notificati a CAL (ivi compresi quelli introdotti con ricorso straordinario dinnanzi al Presidente della Repubblica e i giudizi di grado successivi al primo) e per i quali, a seguito di una valutazione interna di CAL, la Società decida di esperire la propria difesa legale;





CONSIDERATO

- g) che allo stato non è ancora possibile definire l'attività che la Società svolgerà nei prossimi anni con riferimento alla Autostrada Pedemontana Lombarda (relativamente alla quale, come evidenziato dal Responsabile Unico del Procedimento della Concessione, non è stato ancora approvato l'intero progetto esecutivo dell'opera e non è pertanto ancora iniziata l'attività di realizzazione delle restanti tratte B2, C e D, con conseguente slittamento temporale del momento in cui, sulla base delle esperienze maturate negli anni pregressi, ci si attende la notifica di un numero consistente di ricorsi);
- h) la possibile estensione dell'oggetto sociale della Società;
- i) per le motivazioni indicate nelle precedenti lettere g) e h) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di individuare quale durata dell'affidamento un anno, in modo che nel frattempo si abbia maggiore consapevolezza delle connesse esigenze/fattispecie della Società e del periodo temporale in relazione al quale possono sorgere ipotesi di necessità di rappresentanza legale più significativa;
- j) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto congrua una durata contrattuale pari a dodici mesi decorrenti dalla prima richiesta di rappresentanza legale e difesa in giudizio della Società, fermo restando che il Contratto ha durata fino al raggiungimento della soglia massima dell'importo o sino alla naturale scadenza del Contratto sopra indicata, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatto salvo quanto indicato alle successive lettere;
- k) nel caso in cui alla scadenza originaria o prorogata del Contratto il corrispettivo contabilizzato dall'Affidatario sia inferiore alla soglia massima, l'Affidatario si impegna, su richiesta di CAL, a prorogare il contratto fino a ulteriori diciotto mesi alle medesime condizioni contrattuali e di ribasso offerto, sino al raggiungimento della soglia massima o alla data della scadenza della proroga del Contratto, qualunque di questi due eventi si verifichi prima;
- I) nel caso in cui alla scadenza originaria o prorogata del contratto il corrispettivo contabilizzato dall'Affidatario sia inferiore alla soglia massima, CAL si riserva la facoltà di esercitare ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n.50/2016 la proroga tecnica per al massimo sei mesi, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario;

ACCERTATO CHE

m) in considerazione dei petita dei ricorsi attualmente pendenti e di quelli che sono generalmente notificati a CAL, l'affidamento in esame richiede competenze negli ambiti A1 (Realizzazione e gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e gestione), A2 (Aspetti economico-finanziari delle concessioni), A3 (Applicazione delle disposizioni normative in materia di infrastrutture strategiche, ivi comprese quelle inerenti all'iter amministrativo di redazione e approvazione dei diversi



livelli progettuali e dei provvedimenti autorizzatori concernenti la realizzazione di infrastrutture), A4 (Espropriazione per pubblica utilità), A6 (Controllo e assistenza nella fase concernente l'esecuzione dei contratti di concessione di lavori e di servizi), A7 (Tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture) e A8 (Contrattualistica della Pubblica Amministrazione e problematiche nel campo del diritto amministrativo in generale), B2 (Realizzazione delle opere pubbliche in appalto di sola esecuzione) di cui all'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c. pubblicato sul sito di CAL in data 8 luglio 2015;

n) il Responsabile del Procedimento, tenuto conto del fatto che l'affidamento riguarda la rappresentanza legale continuativa della Società, ha individuato altresì quale requisito necessario il possesso dell'abilitazione al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori (ossia l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti) in quanto requisito indispensabile, ad esempio, nel caso in cui venga fatta richiesta di appello cautelare avanti il Consiglio di Stato avverso ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale e per tutti gli eventuali giudizi innanzi al Consiglio di Stato anche con riferimento ai giudizi già in essere.

DATO ATTO CHE

- o) in particolare il Responsabile Unico del Procedimento, per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ha stimato un importo massimo complessivo di Euro 39.900,00 (trentanovemila/900), oltre CPA e IVA nelle misure di legge, ottenuto sommando importo compenso professionale e importo spese forfettarie;
- p) il suddetto importo massimo dell'affidamento è stato stimato sulla base del numero degli incarichi giudiziali (n. 41) affidati per un'esigenza puntuale ed episodica a partire dal 29 settembre 2014 (data a partire dalla quale gli incarichi di difesa giudiziale sono stati affidati da CAL, previa ricezione di preventivo da parte dell'avvocato individuato, redatto secondo le tariffe di cui al D.M. n. 54/2014 e s.m.i.) sino ad oggi esclusi gli incarichi che concernono i contenziosi di particolare importanza affidati ai sensi dell'art. 13.1 secondo capoverso delle Norme regolamentari, oggi articolo 28.5 del Regolamento per gli affidamenti (Rev. 2), quali gli incarichi conferiti agli avvocati Greco e Muscardini, Perfetti e Felli (quest'ultimo affidatario di un contenzioso peraltro afferente alla Società e dunque non alle tre infrastrutture di cui CAL è concedente), escluso il Contratto sottoscritto con l'avvocato Gigliola e l'incarico conferito agli avvocati Ferrari e Sozzi per il recupero giudiziale delle spese legali in sentenze emesse in favore di CAL (giudizi quindi di carattere diverso rispetto a quelli oggetto della presente richiesta). La media dell'importo sostenuto da CAL per ciascun ricorso è di euro 7.034,12 al netto di CPA, IVA e spese vive;



- q) considerata la media annuale di costituzione in giudizio della Società negli ultimi due anni, pari a circa n. 6 ricorsi per anno e l'esigenza di difesa per il periodo di un anno per le motivazioni sopra indicate, per calcolare l'importo complessivo è stato utilizzato come riferimento circa la media dell'importo sostenuto da CAL per la difesa legale in un ricorso, pari ad euro 7.034,12, moltiplicato per la media di ricorsi in cui la Società in un anno si è costituita in giudizio (n. 6 ricorsi);
- r) il suddetto importo stimato complessivo non costituisce importo contrattuale ma si configura esclusivamente come soglia massima entro la quale l'Affidatario si impegna ad erogare le prestazioni richieste, il cui consuntivo avverrà sulla base delle attività effettivamente svolte in relazione a ciascun giudizio (il "Giudizio") la cui rappresentanza legale e difesa in giudizio. sia assegnata all'affidatario. Nel caso in cui, alla scadenza del Contratto, i corrispettivi contabilizzati siano inferiori alla soglia massima sopra citata, l'affidatario non potrà sollevare alcuna eccezione e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al compenso per le attività effettivamente rese;
- s) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che l'importo complessivo di ciascun Giudizio è dato dalla somma dell'importo del compenso professionale e dell'importo spese forfettarie come di seguito specificato.

L'importo del compenso professionale con riferimento ad ogni Giudizio per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'affidamento è determinato applicando il ribasso offerto dall'affidatario rispetto ai valori medi del D.M. n. 55/2014 (o della successiva normativa sopravvenuta) dello scaglione di riferimento applicabile per ogni Giudizio. A tale importo sono aggiunti il rimborso spese forfettarie, pari al 15% (quindici per cento) del compenso professionale relativo a ciascun Giudizio, il contributo previdenziale (C.P.A) e l'IVA nelle misure di legge.

L'importo complessivo di ciascun Giudizio come sopra indicato remunera ogni eventuale spesa di domiciliazione, nonché i costi per la copia degli atti e dei documenti propri e delle controparti e l'eventuale attività preordinata al recupero delle spese di lite (quali, ad esempio, la richiesta di pagamento, i solleciti di pagamento, la diffida ad adempiere), con esclusione delle attività della procedura esecutiva.

All'importo complessivo di ciascun Giudizio vanno aggiunte i) le eventuali spese di giudizio (il contributo unificato, i bolli, le spese di notifica e di registrazione) previa presentazione della documentazione comprovante la spesa, ritenute fiscali da applicarsi come per legge, ii) le eventuali spese di viaggio documentate e sostenute per la partecipazione ad udienze che si svolgano avanti ad organi giurisdizionali aventi circoscrizione diversa da quella in cui ha sede lo studio legale dell'Affidatario e per la partecipazione alle riunioni presso la sede di CAL, iii) le eventuali spese di trasferta (queste ultime per un massimo di euro 180 per trasferta) documentate e sostenute per la partecipazione ad udienze che si svolgano avanti ad organi giurisdizionali aventi circoscrizione



- diversa da quella in cui ha sede lo studio legale dell'Affidatario. Gli importi delle suddette spese non sono computati ai fini del calcolo della soglia massima sopra citata;
- t) il Responsabile del Procedimento ha determinato altresì che i) in caso di proposizione di motivi aggiunti al ricorso principale, per la relativa rappresentanza legale e difesa in giudizio all'Affidatario verrà corrisposto un incremento del 30% (trenta per cento) rispetto al compenso professionale relativo alla fase introduttiva del Giudizio principale, oltre spese forfettarie, CPA e IVA; ii) nelle cause di valore superiore a euro 520.000, non saranno applicati gli aumenti percentuali previsti dall'art. 6 del DM n.55/2014 e l'Affidatario si impegna ad applicare la percentuale di ribasso offerta rispetto ai valori medi dello scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00 e nelle cause di valore indeterminabile e indeterminabile di particolare importanza, l'Affidatario si impegna ad applicare la percentuale di ribasso rispetto ai valori medi dello scaglione da Euro 52.000,00 a Euro 260.000,00; iii) nelle ipotesi in cui l'Affidatario assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, nel caso in cui più cause vengano riunite e nel caso in cui l'Affidatario assista CAL contro più soggetti, non saranno applicati gli aumenti percentuali previsti dall'art. 4, comma 2, del DM n.55/2014 (o dalla successiva normativa sopravvenuta) e l'Affidatario si impegna a non richiedere un incremento del compenso; iv) nel caso in cui gli atti depositati con modalità telematiche siano redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in particolare quando esse consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, non sarà applicato l'aumento percentuale previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del DM n. 55/2014 (o dalla successiva normativa sopravvenuta);
- u) il Responsabile del Procedimento ha determinato che l'Affidatario della procedura in oggetto è individuato nell'operatore economico che presenta il maggior ribasso percentuale unico rispetto ai valori medi del D.M. n. 55/2014 (o dalla successiva normativa sopravvenuta) ferma la soglia massima stimata di Euro 39.900,00 e che l'offerente, a pena di esclusione, deve offrire una percentuale di ribasso minima del 10% (dieci per cento) rispetto ai suddetti valori medi secondo quanto previsto all'art.3 della Richiesta di Offerta. Il ribasso percentuale è unico con riferimento a tutti gli scaglioni di cui al D.M. n. 55/2014 sopra citato (o dalla successiva normativa sopravvenuta);

DATO ALTRESÍ ATTO CHE

- v) il Responsabile Unico del Procedimento, considerato che (i) all'Affidatario è richiesto il possesso di una polizza professionale conforme alle condizioni e ai massimali di cui al DM 22/09/2016, a copertura del rischio civile professionale; (ii) la peculiarità della prestazione in oggetto e che (iii) l'importo complessivo stimato dell'affidamento è inferiore a Euro 40.000, ritiene di non richiedere una cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.lgs n.50/2016, a garanzia della corretta esecuzione del Contratto;
- w) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene più opportuno richiedere la dichiarazione sostitutiva



(e non il DGUE) in ordine al possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 in quanto il DGUE contiene numerose voci non applicabili all'affidamento in oggetto considerata la tipologia di operatori economici che partecipano (professionisti/Associazioni professionali e non società) e per facilitare la relativa compilazione;

CONSIDERATI

- x) il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice") come modificato da ultimo dalla Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto Sblocca Cantieri, in vigore dal 18 giugno 2019;
- y) l'Allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 che elenca i servizi legali, tra cui rientrano anche i servizi di rappresentanza legale a cui è riconducibile l'affidamento in oggetto, ai quali si applica il D.lgs. n. 50/2016; in particolare, in caso di affidamenti inferiori alla soglia comunitaria, trova applicazione l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e, segnatamente, in caso di affidamenti inferiori a 40.000 euro, l'art. 36, comma 2, lett. a);
- z) l'art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, relativo ai "Principi per l'aggiudicazione";
- aa) l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", le Linee Guida Anac n. 3 in tema di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, in vigore fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 216, co. 27 octies del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato alle successive lettere;
- **bb)** l'art. 36, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ove richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- cc) l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici;
- dd) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, secondo cui "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista;



- **ee)** il regolamento di cui alla precedente lettera (di seguito anche il "Regolamento") reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
 - a. nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
 - b. progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
 - c. sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
 - d. procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 - e. direzione dei lavori e dell'esecuzione;
 - f. esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
 - g. collaudo e verifica di conformità;
 - h. affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
 - i. lavori riguardanti i beni culturali;
- ff) l'iter per l'approvazione del testo del Regolamento è attualmente in corso;
- gg) l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma";
- **hh)** secondo quanto previsto dall'art. 216, co. 27-octies del D.Lgs. n. 50/16, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento rimangono efficaci le Linee guida che non riguardano materie disciplinate dal suddetto Regolamento di cui alla precedente lett. aa), comprese le Linee Guida Anac n. 12 sotto indicate:
- ii) le Linee Guida ANAC n. 12 relative all'"affidamento di servizi legali" approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e il parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018 in base ai quali gli affidamenti di rappresentanza legale e delle altre prestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo D.lgs n. 50/2016 costituiscono appalti di servizi quando la Stazione Appaltante richiede di erogare la prestazione in modo continuativo o periodico (come nell'ipotesi di gestione del contenzioso in modo continuativo, come nell'affidamento in oggetto), con conseguente riconduzione di tali affidamenti, nei servizi legali di cui all'All. IX del Codice;
- jj) il paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018 sopra citate, in base al quale i servizi legali di valore inferiore alle soglie comunitarie [pari nel caso di specie a Euro 750.000,00] sono affidati



secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie e dalle Linee Guida ANAC n. 4;

- kk) le Linee Guida ANAC n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in particolare l'art. 4.3.1 secondo cui "In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza", che rimangono in vigore secondo quanto previsto dalla precedente lett. cc);
- II) il parere del Consiglio di Stato n. 361/2018, pubblicato il 12 febbraio 2018 in cui il Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che le linee guida dell'ANAC n. 4 sull'affidamento dei contratti pubblici "sotto soglia" devono essere considerati atti amministrativi generali e non atti a carattere vincolante erga omnes, ha affermato che "trattasi di atto amministrativo generale non vincolante che, perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà ad esse modo di discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, all'uopo adottando un atto preferibilmente a carattere generale, che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche ai fini della trasparenza, di ogni eventuale scelta amministrativa che disattenda i citati indirizzi, ma pur sempre rispettosa delle disposizioni del Codice e dei principi generali sull'esercizio del potere di affidamento di commesse pubbliche traibili dell'orientamento eurocomunitario e da quello nazionale";
- mm) l'art. 31.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di seguito il "Regolamento CAL") approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 8 maggio 2017 ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017, in base al quale "in caso di sopravvenute modifiche della normativa comunitaria e nazionale e a decreti/linee guida ANAC in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta normativa verranno automaticamente sostituite da quest'ultima";
- nn) l'art. 27.1 lett. a) del Regolamento CAL, applicabile all'affidamento in oggetto in quanto relativo ai servizi e non ad affidamenti esclusi per le motivazioni sopra indicate sub ii), che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che in tema di "Affidamento dei servizi di consulenza giuridica e degli altri servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice, non esclusi ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. d) del Codice" prevede che "a) l'affidamento di importo inferiore a Euro 40.000 avviene con procedura comparativa, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi/offerte ad almeno due professionisti, ove presenti nell'Elenco di seguito specificato, in conformità alle previsioni di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice e delle Linee Guida n. 4/2016, individuando quale affidatario il professionista che ha offerto il miglior preventivo";



- oo) l'art. 27.2, primo periodo, del Regolamento CAL in base al quale "Nelle ipotesi di cui al precedente punto 27.1 lett. a) e b) i professionisti sono individuati nel rispetto del principio di rotazione delle richieste di preventivi/inviti e degli affidamenti attingendo all'elenco costituito da CAL a seguito della pubblicazione di apposito avviso ("Elenco"), secondo una valutazione qualitativa comparativa dei curricula, tenendo conto della specifica competenza ed esperienza professionale maturata negli ambiti di attività oggetto dell'affidamento, degli incarichi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni, dei titoli di studio e/o di specializzazioni professionali posseduti e delle pubblicazioni e docenze del candidato, nel rispetto del principio di rotazione";
- pp) l'art. 27.2, secondo periodo, del Regolamento CAL secondo cui "Nelle more dell'aggiornamento dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali e di servizi notarili ex art. 20 e 27 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di patrocinio legale e di pareri pro veritate ex art. 2230 c.c. (di seguito Avviso) pubblicato sul sito www.calspa.it, verrà utilizzato l'elenco di professionisti qualificati, pubblicato sul sito della Società e costituito a seguito della pubblicazione dell'Avviso (l'Elenco), secondo quanto previsto nelle Linee Guida Anac n. 4/16";
- qq) l'art. 19 del Regolamento CAL che in tema di c.d. "Gestione telematica" prevede che "le procedure di importo inferiore a euro 40.000 sono espletate preferibilmente mediante modalità telematica attraverso la piattaforma Sintel o attraverso la piattaforma Acquistinrete gestita da Consip. Le procedure di cui al sopra citato importo sono comunque espletate mediante modalità telematica in caso di individuazione di operatori sul MEPA o su Sintel o in caso di avvisi per indagini di mercato pubblicati anche sulle suddette piattaforme";
- **rr)** l'art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale il termine dilatorio (di 35 giorni) ai fini della stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

ss) tutto ciò considerato, Il Responsabile Unico del Procedimento ha definito di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, richiedendo un preventivo a due professionisti in coerenza con le precedenti lettere;

ACCERTATO CHE

tt) la rappresentanza legale in oggetto richiede le competenze nei seguenti ambiti: A1 (Realizzazione e gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e gestione), A2 (Aspetti economico-finanziari delle concessioni), A3 (Applicazione delle disposizioni normative in materia di infrastrutture strategiche, ivi comprese quelle inerenti all'iter amministrativo di redazione e approvazione dei diversi



livelli progettuali e dei provvedimenti autorizzatori concernenti la realizzazione di infrastrutture), A4 (Espropriazione per pubblica utilità), A6 (Controllo e assistenza nella fase concernente l'esecuzione dei contratti di concessione di lavori e di servizi), A7 (Tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture) e A8 (Contrattualistica della Pubblica Amministrazione e problematiche nel campo del diritto amministrativo in generale), B2 (Realizzazione delle opere pubbliche in appalto di sola esecuzione);

- uu) i professionisti iscritti per l'attività di rappresentanza legale nell'Elenco di CAL aggiornato al 4 febbraio 2020 nonchè competenti negli ambiti di cui alla precedente lettera tt) e in possesso anche del requisito speciale di abilitazione al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori sono: Balzarini Paola, Di Tolle Marco Luigi, Elefante Fabio, Fidanzia Sergio dello Studio Legale Fidanzia Gigliola, Giannì Giuseppe, Gigliola Angelo dello Studio Legale Fidanzia Gigliola, Pini Rolando, Pirocchi Gabriele e Pistone Valentina;
- vv) con riferimento all'ambito giudiziale i professionisti elencati alla precedente lett. uu) sono stati già incaricati della rappresentanza legale di CAL e/o sono stati già destinatari di richieste di preventivo;
- ww) pertanto, nell'ambito dei sopra menzionati professionisti di cui alla precedente lett. uu) competenti per gli ambiti richiesti il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione e in considerazione delle richieste di preventivo e/o dell'affidamento di precedenti incarichi nell'ambito giudiziale a partire dalla pubblicazione dell'Elenco, ha quindi effettuato una comparazione basata sulla valutazione qualitativa dei curricula vitae dei suddetti professionisti e ha individuato quali soggetti idonei cui richiedere un apposito preventivo agli Avvocati Elefante Fabio e Pirocchi Gabriele per le motivazioni di seguito indicate:
 - L'avvocato Elefante Fabio, competente negli ambiti sopra richiesti (cfr. Allegato 4/B), ha svolto assistenza giudiziale alla Società Milano Depur in un procedimento per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di infrastrutture idriche. L'avvocato ha svolto assistenza giudiziale a Energy trading S.p.A. in relazione alla impugnazione davanti al giudice amministrativo delle delibere (a carattere normativo) dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas in materia di mercato di bilanciamento del gas naturale e del relativo sistema delle garanzie finanziarie per le imprese operanti nel mercato che gli consente di avere, nell'ambito dell'assistenza in tema di procedura ad evidenza pubblica una spiccata sensibilità della definizione dei profili che più possano esporre l'Amministrazione a contenziosi amministrativi tesi alla caducazione della procedura. L'avvocato ha svolto assistenza a società pubbliche nel settore energetico in procedimenti innanzi al Tar, assistenza giudiziale a Trissolbia S.p.A. nel giudizio avverso l'ordine del CIPNES di espropriazione dei terreni industriali e relative costruzioni ivi realizzate, assistenza giudiziale a Gas & Oil S.r.I. in relazione ad azioni cautelari davanti al giudice civile avverso Snam Rete Gas quale massimo responsabile del trasporto e del sistema del bilanciamento del gas per



la corretta esecuzione del contratto di fornitura del gas, assistenza nel ricorso di fronte al Tar Abruzzo avverso il diniego del nulla osta paesaggistico per la realizzazione di un parco eolico ed assistenza di fronte al Tar Lazio nella procedura giudiziaria avverso il provvedimento di diniego di concessione di stoccaggio di gas naturale. L'avvocato ha svolto assistenza giudiziale a Sicea S.p.A. per contenzioso tariffario e recupero crediti da esecuzione appalti pubblici di lavori. Inoltre l'avvocato ha ricoperto la funzione di magistrato ordinario negli anni 1999-2005 ed è stato autore di diverse pubblicazioni, tra l'altro, in tema di società pubbliche e normativa anticorruzione.

L'avvocato Pirocchi Gabriele, ha assistito MyChef S.P.A. in tutto il contenzioso avanti al Tar Lazio contro Autostrade per l'Italia S.p.A.. L'avvocato si è occupato di un contenzioso concernente l'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare, verifica VIA e progettazione definitiva connesse ad un appalto integrato e studio di impatto ambientale del collegamento Porto Civitavecchia. L'avvocato ha seguito tutte le attività espropriative del CUS Consorzio Umbria Sanità concessionario di edilizia sanitaria ivi comprese le controversie. L'avvocato, in favore degli enti pubblici suoi clienti, ha provveduto alla consulenza ed al coordinamento delle attività espropriative, con riguardo anche alle occupazioni temporanee d'urgenza, alle cessioni volontarie, alla stima dei terreni, ecc.. Inoltre l'avvocato, nell'ambito della collaborazione con lo studio paterno (Prof. Avv. Francesco Pirocchi), ha seguito gli aspetti esecutivi per Autostrade Meridionali S.p.A.. L'avvocato ha fornito, poi, consulenza sui profili urbanistici delle grandi strutture commerciali con riferimento alla pianificazione regionale e comunale, ai piani di lottizzazione convenzionata ed in materia di norme tecniche di attuazione dei P.R.G. (su tali profili negli anni 2006-2007 relativi giudizi innanzi al Consiglio di Stato). L'avvocato, con riferimento alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto, ha seguito l'arbitrato Spinosa Costruzione c/ Italposte concessionari di committenza del Ministero della Difesa costruzione in Forio d'Ischia. L'avvocato ha seguito l'elaborazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs.vo n. 163/2006). L'avvocato è stato cultore della materia presso la cattedra di diritto amministrativo del Prof. Alessandro Pajno, Facoltà di Scienze Politiche della Libera Università degli Studi Sociali di Roma. Attualmente è cultore della materia presso la cattedra di diritto amministrativo del Prof. Avv. Aristide Police presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". E' autore di numerose pubblicazioni, tra l'altro, in materia di strumentazione urbanistica di recupero nella recente evoluzione legislativa, di subappalto di opere pubbliche, di disciplina delle società concessionarie per la gestione degli aereoporti e di arbitrato nei lavori pubblici. Infine, l'avvocato ha predisposto relazioni per convegni, seminari e corsi di aggiornamento sempre in materia di contratti pubblici.



VISTI

- xx) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 15 giugno 2015 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- yy) l'Atto del 20 febbraio 2020 (prot. Prot. AD- 200220-00003), con cui l'ing. Giacomo Melis è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in epigrafe;
- zz) la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti inviata in data 12 febbraio 2020;

RITENUTO

aaa) secondo le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, di individuare, a seguito di una valutazione comparativa dei curricula vitae, nel rispetto del principio di rotazione, i Professionisti sopra indicati sub lett. ww), quali soggetti idonei ai quali richiedere un ribasso percentuale unico rispetto ai valori medi del D.M. n.55/2014 (o della successiva normativa sopravvenuta) dello scaglione di riferimento applicabile di volta in volta ad ogni giudizio;

DETERMINA

- 1. di porre a base dell'affidamento del servizio in oggetto l'importo massimo complessivo stimato di 39.900 € (trentanovemila/900), oltre CPA e IVA, oltre le eventuali spese di giudizio e i) il rimborso delle spese di viaggio documentate e sostenute per gli incontri richiesti presso la sede di CAL per la partecipazione ad udienze che si svolgano avanti ad organi giurisdizionali aventi circoscrizione diversa da quella in cui ha sede lo studio legale dell'Affidatario e per la partecipazione alle riunioni presso la sede di CAL, e ii) il rimborso al puro costo delle spese di trasferta (queste ultime per un massimo di euro 180,00 (centoottanta/00) per trasferta) documentate e sostenute per la partecipazione ad udienze che si svolgano avanti ad organi giurisdizionali aventi circoscrizione diversa da quella in cui ha sede lo studio legale dell'Affidatario, CPA e IVA da applicarsi come per legge;
- 2. per le ragioni di cui sopra che si intendono integralmente richiamate, di individuare i Professionisti sopra indicati sub lett. ww) quali soggetti qualificati cui poter affidare il servizio in oggetto;
- di richiedere ai Professionisti di cui al punto 2 una percentuale di ribasso unica rispetto ai valori medi previsti nel D.M 55/2014 (o dalla successiva normativa sopravvenuta) con riferimento a tutti gli scaglioni di cui al suddetto D.M, e pari ad almeno il 10% (dieci per cento) secondo quanto previsto dall'art. 6.5 dell'Avviso:
- 4. di prevedere una durata contrattuale pari a dodici mesi decorrenti dalla prima richiesta di rappresentanza legale e difesa in giudizio della Società, fermo restando che il Contratto ha durata



fino al raggiungimento della soglia massima dell'importo o sino alla naturale scadenza del Contratto sopra indicato, qualunque di questi due eventi si verifichi prima, fatta salva la facoltà di opzione proroga e di proroga tecnica;

- di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento della facoltà di individuare l'affidatario del servizio nel Professionista che presenta il miglior preventivo, ossia il maggior ribasso percentuale offerto rispetto ai valori medi del D.M. n.55/2014;
- 6. di approvare la Richiesta di preventivo ed i relativi allegati, compreso lo schema di contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'Affidatario;
- 7. di procedere con i necessari adempimenti preordinati alla stipula del contratto in oggetto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Allegati:

- 1. Elenco aggiornato al 4 febbraio 2020;
- 2. Richiesta di preventivo e relativi allegati.

Milano, 20 marzo 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 2019.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato (Dott. Gianantonio Arnoldi) - OMISSIS -

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento (Ing. Giacomo Melis)

- OMISSIS -



Il Direttore Amministrativo accerta la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore Amministrativo
(Ing. Giacomo Melis)
- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 2 settembre 2020